



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile

**“REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE E PER L’APPLICAZIONE DELLA
RELATIVA TASSA”**

*(Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del
Consiglio Comunale n. 19 del 13/04/2007 ai sensi del D. Lgs. del 15
novembre 1993)*

In vigore dal 1° Gennaio 2007

INDICE

CAPO I

OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	“Occupazione di suolo pubblico e spazio pubblico”	pag. 1
Articolo 2	“Concessione di occupazione”	pag. 1
Articolo 3	“Domanda di occupazione”	pag. 1
Articolo 4	“Pronuncia sulla domanda”	pag. 2
Articolo 5	“Rilascio dell’atto di concessione: suo contenuto”	pag. 2
Articolo 6	“Durata delle occupazioni”	pag. 3
Articolo 7	“Obblighi del concessionario”	pag. 4
Articolo 8	“Decadenza delle concessione”	pag. 4
Articolo 9	“Revoca della concessione”	pag. 5
Articolo 10	“Divieto temporaneo di occupazione”	pag. 5
Articolo 11	“Rinnovo della concessione o dell’autorizzazione”	pag. 5
Articolo 12	“Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive”	pag. 5
Articolo 13	“Autorizzazione ai lavori”	pag. 6
Articolo 14	“Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico”	pag. 6
Articolo 15	“Mestieri girovaghi e mestieri artistici”	pag. 6
Articolo 16	“Esecuzione dei lavori ed opere”	pag. 7
Articolo 17	“Occupazioni con passi carrabili o accessi”	pag. 7
Articolo 18	“Concessioni di suolo pubblico per attività commerciali ed artigianali”	pag. 7

CAPO II

DISPOSIZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 19	“Disposizioni generali”	pag. 9
Articolo 20	“Tariffe”	pag. 10
Articolo 21	“Tassa per le occupazioni temporanee e sua gradazione in rapporto alla durata”	pag. 10
Articolo 22	“Riduzioni della Tassa ex art. 44 della Legge”	pag. 11
Articolo 23	“Riduzioni della Tassa ex art. 45 della Legge”	pag. 11
Articolo 24	“Esenzione della Tassa”	pag. 11
Articolo 25	“Denuncia e versamento della Tassa”	pag. 12
Articolo 26	“Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della Tassa”	pag. 14
Articolo 27	“Sanzioni”	pag. 14
Articolo 28	“Funzionario responsabile”	pag. 14
Articolo 29	“Norme Finali”	pag. 15
Articolo 30	“Entrata in vigore”	pag. 15

CAPO I

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Occupazione di suolo e spazio pubblico)

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Trani si osservano le norme del presente Regolamento.

Quando, nel presente Regolamento, sono usate le espressioni “suolo pubblico” e “spazio pubblico” si vogliono intendere i luoghi e il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata, soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e termini di Legge.

ART. 2

(Concessione di occupazione)

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante e sottostante, senza specifica concessione rilasciata dai competenti uffici comunali su richiesta dell'interessato. La concessione é richiesta anche per le occupazioni di pronto intervento e quelle momentanee di cui alla lettera b e c, dell' art. 24. La concessione é richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme.

ART. 3

(Domanda di occupazione)

Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti e sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune. La domanda, redatta in carta legale, va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale o, nel caso d'invio tramite Poste, fa fede la data del timbro postale. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del tratto d'area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
- c) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che s'intende eventualmente eseguire e le modalità d'uso;
- d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. **Le domande di occupazione suolo pubblico a carattere permanente ubicate nei luoghi storico-artistico-monumentale debbono essere corredate dal preventivo parere rilasciato dall'Autorità competente (Soprintendenza Ai Beni Ambientali Architettonici e Artistici) pena l'inammissibilità della richiesta.** Comunque, il richiedente é tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee, occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro. Sono escluse le domande di concessione d'uso del suolo pubblico a fini pubblicitari per i quali é prevista separata Regolamentazione. Nell'ambito del processo di miglioramento dei servizi offerti ai contribuenti, il Comune si propone di promuovere ed attuare forme di presentazione on-line della suddetta domanda.

ART. 4

(Pronuncia sulla domanda)

Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio Comunale.

All'atto della presentazione della domanda o successivamente, mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della Legge 241/1990, è reso noto l'avvio del procedimento, nonché le altre notizie previste dalla Legge medesima.

Salvo quanto disposto da Leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione di occupazione, si procede entro i termini stabiliti dalla Legge 07/08/1990 n° 241, o da diverse disposizioni contenute in eventuali appositi provvedimenti messi a punto in materia dai singoli Settori interessati.

In caso di diniego, sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

ART. 5

(Rilascio dell'atto di concessione : suo contenuto)

L'Ufficio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico.

In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione. Ogni atto di concessione s'intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta, a seconda delle caratteristiche delle concessioni. La concessione viene rilasciata, tra l'altro:

- a) con l'indicazione precisa della data d'inizio e fine;
- b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- d) con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi, per effetto della concessione. Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire, a sue cure e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/04/92 n° 285 e successive modificazioni), é fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice e dal relativo Regolamento d'esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16/12/92 n° 495 e successive modificazioni) e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o d'intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, e non impedire l'accesso alle abitazioni, negozi, uffici, ed altri ingressi pubblici e privati. Le concessioni di aree pubbliche sono comunque sempre subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti di Polizia Urbana, Edilizia e d'Igiene, vigenti nel Comune. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali, di cui alla Legge 112/1991, sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa. La revoca delle concessioni avviene per inosservanza delle citate disposizioni.

ART. 6

(Durata dell'occupazione)

Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del **preventivo** rilascio di un atto di Concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, e comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono da tassare con tariffa temporanea maggiorata del 20 %, le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

Per le occupazioni a carattere permanente e temporanea, il relativo atto amministrativo viene rilasciato dall' Ufficio Comunale competente.

ART. 7

(Obblighi del concessionario)

Le concessioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne é consentita la cessione. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione d'ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti. Qualora, dall'occupazione del suolo pubblico, derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario é tenuto al ripristino della stessa a proprie spese. A garanzia, il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione d'idonea cauzione. Il concessionario non può, senza il previo consenso dell'Amministrazione Comunale, occupare posto diverso da quello indicato nel permesso.

ART. 8

(Decadenza della Concessione)

Sono cause di decadenza della concessione:

- a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 90 (novanta) giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 15 (quindici) giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
- e) il mancato pagamento anticipato della tassa di occupazione di suolo pubblico per le occupazioni temporanee;
- f) il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico nei termini previsti dall' art. 50 del D.Lgs. 507/93.

ART. 9
(Revoca della Concessione)

La concessione di occupazione di suolo pubblico é sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata, se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo di concessione non fruito, esclusi interessi e qualsiasi altra indennità.

ART. 10
(Divieto temporaneo di occupazione)

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

ART. 11
(Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione)

I provvedimenti di concessione possono essere rinnovati alla scadenza. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione ed allegando copia della ricevuta di versamento della Tosap per l'occupazione già in essere. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo. **Per le occupazioni temporanee di durata inferiore a 30 giorni, la domanda dovrà essere presentata almeno 3 giorni prima della scadenza.**

ART. 12
(Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive)

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi d'occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche **il Funzionario competente**, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione é effettuata d'Ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese, nonché di quelle di custodia. Per le occupazioni abusive con mezzi o impianti pubblicitari si applicano le disposizioni in materia di pubblicità.

ART. 13

(Autorizzazione ai lavori)

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione é sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori, rilasciata dai competenti Uffici o dal Sindaco.

ART. 14

(Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico)

Per la collocazione, anche in via provvisoria, di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, e di festoni, luminarie e simili arredi ornamentali, l'ufficio competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc...

Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso e le attrezzature dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, l'autorizzazione comunale é rilasciata in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Per ragioni d'arredo urbano può essere disposta la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

ART. 15

(Mestieri girovaghi e mestieri artistici)

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc..) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune, sulle quali é consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

Coloro che esercitano il commercio su area pubblica in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso d'occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso, tra un punto e l'altro di sosta, dovranno intercorrere almeno cinquecento metri, nel rispetto di eventuali divieti disposti dall'Autorità Comunale. La concessione é richiesta, anche per la sosta su suolo pubblico, da parte di coloro che esercitano mestieri artistici, quando la sosta si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

ART. 16

(Esecuzione dei lavori ed opere)

Quando, per l'esecuzione di lavori e di opere, sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietrisco, terra di scavo e materiale di scarto, o con l'installazione di macchinari, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione (e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico).

ART. 17

(Occupazione con Passi Carrabili o Accessi)

Le autorizzazioni per l'apertura e mantenimento di Passi Carrabili, sono rilasciate in conformità alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 e successive modificazioni) e del relativo Regolamento d'esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e successive modificazioni).

Ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La tassa non é dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Su richiesta dei proprietari di tali accessi, il Comune può comunque, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della comunità, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcun opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

La superficie necessaria per vietare la sosta sull'area antistante, viene determinata con riferimento all'apertura dell'accesso e ad una profondità pari ad un metro convenzionale .

ART. 18

(Concessioni di suolo pubblico per attività commerciali ed artigianali)

Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenza, é vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

Le concessioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile

disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale dell'arredo urbano, comunque nel rispetto della Legge 28/03/1991 n° 112 e del relativo Regolamento d'esecuzione approvato con D.M. n° 248 del 04/06/1993, nonché dell'osservanza della disciplina sul commercio.

L'occupazione di suolo pubblico, con tavoli e sedie (nonché con altre attrezzature se consentite in relazione alle caratteristiche dello spazio pubblico in cui vanno ad inserirsi) per la somministrazione di alimenti e bevande, può essere oggetto di autorizzazione solo a carattere temporaneo ed in collegamento con pubblici esercizi ivi esistenti.

E' in facoltà dell'Autorità competente vietare l'uso dei banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui é stata autorizzata l'occupazione

CAPO II

DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 19

(Disposizioni generali)

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono, altresì, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, nonché quelle sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica anche alle occupazioni realizzate su tratti d'aree private, sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio e sui tratti di strade statali o provinciali, che attraversano il centro abitato del Comune.

La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato.

Soggetto passivo è il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione in proporzione alla superficie che, nell'ambito del territorio comunale, risulti sottratta all'uso pubblico. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione di natura sia permanente che temporanea. A tale scopo il territorio comunale è classificato in tre categorie, di cui all'allegato elenco a) di classificazione delle strade, degli spazi e di altre aree pubbliche, ad esclusione delle occupazioni con distributori di carburanti e di tabacchi, per le quali la suddivisione del territorio in categorie di località è quella prevista dall'art. 48, primo e settimo comma, del D. Lgs. n. 507/93.

La tassa è commisurata alla superficie occupata espressa in metri quadri o in metri lineari e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.

Le frazioni inferiori al metro quadro o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadro o al metro lineare, la tassa si determina per ciascuna di esse.

Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq. (cento metri quadrati), del 25% per la parte eccedente i 100 mq. (cento metri quadrati) fino a 1000 mq. (mille metri quadrati) e del 10% per la parte eccedente i 1000 mq. (mille metri quadrati).

ART. 20

(Tariffe)

La tassa si applica secondo le tariffe deliberate ai sensi di legge per le varie tipologie di occupazione ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Le riduzioni di tariffe sono quelle previste dai successivi art . 22 e 23.

In tutti i casi non considerati nel presente Regolamento, in cui la legge prevede la facoltà, da parte del Comune, di disporre riduzioni o aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

ART. 21

(Tassa per le occupazioni temporanee e sua graduazione in rapporto alla durata)

Ai fini del disposto dell'art. 45 del D.Lgs. 15/11/1993 n° 507 e successive modificazioni ed integrazioni, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

DURATA OCCUPAZIONE MISURE DI RIFERIMENTO

Fino a 12 ore Riduzione del 50 % sulla tariffa base

Oltre 12 ore e fino a 24 ore

Tariffa giornaliera intera

Fino a 14 giorni

Tariffa giornaliera intera

Oltre 14 giorni e fino al 30° giorno

Riduzione del 50 %

Oltre 30 giorni

Ulteriore riduzione del 50%

ART. 22

(Riduzioni della tassa ex art. 44 della legge)

Per i passi carrabili la tariffa é ridotta al 50 %. Per i passi carrabili denominati “a raso”, per i quali viene rilasciato apposito cartello segnaletico di divieto di sosta, la tassa va determinata con tariffa ordinaria ridotta del 10% .

ART. 23

(Riduzioni della tassa ex art. 45 della legge)

Per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo, di cui all’art. 45 comma 2 lettera c) del DLgs. n° 507/93, la tariffa base di cui alla lettera a) del medesimo comma è ridotta di 1/3.

Le tariffe sono ridotte del 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell’80 % e del 50 % le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni d’attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all’art. 46 del d. lgs. n° 507/93.

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico culturali e sportive si applica la tariffa ridotta dell’ 80%.

Per le occupazioni temporanee, che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante tariffa ridotta del 50%.

In ogni caso la tariffa non può essere, qualunque sia la categoria di riferimento dell’occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, inferiore a € 0,1291 al metro quadrato per giorno ed a € 0,0774 per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive.

ART. 24

(Esenzione dalla tassa)

Sono esenti, dal pagamento della tassa, tutte le occupazioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. 15/11/1993 n° 507, oltre alle seguenti occupazioni occasionali:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per

l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità educazione, cultura e ricerca scientifica, **Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS)**;

- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose. La collocazione di fiori e piante ornamentali, luminarie natalizie per i periodi relativi a tali festività;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, di durata non superiore alle 6 ore;
- d) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alla 6 ore.
- e) occupazioni per manifestazioni od iniziative sindacali, politiche, religiose, assistenziali, celebrative, culturali, storico-folkloristiche, non comportanti l'attività di vendita o di somministrazione, purchè l'area occupata non ecceda 10 Mq.;
- f) occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- g) **le occupazioni di aree cimiteriali;**
- h) **gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.**

I soggetti a cui sono state assegnate in adozione dall'Amministrazione, con apposito atto autorizzatorio, aree destinate a verde pubblico, vengono esonerati dal pagamento della tassa per le occupazioni dagli stessi effettuate su dette aree e limitatamente nel periodo di assegnazione.

ART. 25

(Denuncia e versamento della tassa)

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 39 del D. Lgs. n. 507/93 devono presentare al Comune, quale Ente impositore, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dagli uffici Comunali, dagli stessi messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici: la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie

occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente e l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa, dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa. Nell'ambito del processo di miglioramento dei servizi offerti ai contribuenti, il Comune si propone di promuovere ed attuare forme di presentazione on-line della suddetta denuncia.

L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verificano variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

Per le occupazioni di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 507/93, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche cumulativa e il versamento possono essere effettuate entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale, intestato al **Comune di Trani** e l'Accertamento del Tributo con arrotondamento a 5 centesimi per difetto, se la frazione non è superiore a 14 centesimi, o per eccesso se è superiore.

Se l'importo è superiore a € 258,23 la Tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche Permanente può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di: gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.

Per le occupazioni temporanee di importo superiore a € 258,23, il relativo tributo può essere corrisposto in 4 rate, senza interessi, di uguale importo, di cui la I^a rata all'atto del rilascio dell'autorizzazione e le successive alle scadenze utili previste nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed

ottobre e comunque non oltre il periodo di occupazione autorizzato.

Per le occupazioni temporanee, l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al punto 4, da effettuarsi in via anticipata. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

ART. 26

(Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa)

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa, si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni. Non si procede all'accertamento della tassa per l'occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche il cui importo non eccede € 10,33. La riscossione coattiva si effettua secondo le modalità previste dal R.D. n. 639 del 30/09/1910.

ART. 27

(Sanzioni)

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui ai Decreti Legislativi n. 471,472 e 473 del 18/12/1997.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti dal concessionario) sono invece punite a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 03/03/1934 n° 383 (e successive modificazioni), della Legge 24/11/1981 n° 689 (e successive modificazioni) e del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 (e successive modificazioni).

ART. 28

(Funzionario Responsabile)

Al Funzionario Responsabile designato sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Il predetto funzionario sottoscrive i provvedimenti relativi alla gestione della tassa, comprese le richieste, gli avvisi, le ingiunzioni, e dispone i rimborsi.



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile

ART. 29

(Norme finali)

Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.


ART. 30

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2007.



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile





Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile